



ALLEGATO C – NORME TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE PER L'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E NULLA OSTA DELLE OPERE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le caratteristiche tecniche (distanze, struttura delle opere, materiali utilizzabili, dimensioni, etc.) che consentono l'autorizzazione, la concessione o l'emanazione di nulla osta stradale per le opere realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di la Spezia, nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituitesi nei modi e termini di legge, sono espressamente indicate nel Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 495/92) e precisamente:

1. REALIZZAZIONE DI OPERE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI (art. 16 CdS e 26 Reg.)

FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DEI CENTRI ABITATI (art. 17 CdS e 27 Reg.)

FASCE DI RISPETTO ED AREE DI VISIBILITA' NEI CENTRI ABITATI (art. 17 CdS e 28 Reg.)

→ Le norme di cui agli articoli sopra indicati riguardano "le fasce di rispetto stradale" che possono essere formate da porzioni di territorio non necessariamente di proprietà pubblica ma che possono essere anche nella titolarità di soggetti privati. Nella ricorrenza di questa condizione la previsione del Codice si risolve in una limitazione delle potenzialità del diritto di proprietà attraverso la limitazione della prerogativa edificatoria nei limiti delle distanze prescritte. Al fine della delimitazione della fascia di rispetto occorre fare riferimento alla nozione di "confine stradale" indicata all'art. 3, comma 10 del Cds.

2. DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE (art. 19 CdS)

→ Questa norma disciplina la realizzazione di opere ritenute pericolose per la sicurezza e la salute pubblica (depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, etc.) indicando, laddove non espressamente indicate da disposizioni di legge, una distanza stabilita dal Prefetto previo parere tecnico dell'Ente proprietario della strada e dei vigili del fuoco.

3. OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE (art. 20 CdS e 29 Reg.)

4. OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI (art. 21 CdS e artt. 30-43 Reg.)

→ Questa norma disciplina i lavori che a vario titolo insistono sulla strada come, ad esempio l'apertura di cantieri, la realizzazioni di escavazioni nella sede stradale o il deposito di materiale. In combinato disposto con il D.M 10 luglio 2002 per la segnaletica temporanea vengono in particolare fissate le norme per l'individuazione del cantiere anche in orario notturno.

5. OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI (art. 21 CdS e artt. 30-43 Reg.)

6. ACCESSI E DIRAMAZIONI (art. 22 CdS e artt. 44-46 Reg.)



Vengono di seguito evidenziati alcuni articoli di particolare interesse ai fini dell'emissione, o del diniego, del provvedimento autorizzativo richiesto.

CdS art.22, comma 1 - Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

CdS art.22, comma 3 - I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

CdS art.22, comma 4 - Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

CdS art.22, comma 7 - Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

CdS art.22, comma 9 - Il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

Reg. art.45, comma 5 - Gli accessi debbono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e debbono essere realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. (art. 45, DPR 495/92)

Reg. art.45, comma 6 - L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o in forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

Reg. art.45, comma 8 - Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Reg. art.45, comma 9 - Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

UBICAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

Reg. art.45, comma 2 - Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi



consecutivi.

Reg. art.45, comma 3 - Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

- **Caratteristiche geometriche e funzionali degli accessi alle strade extraurbane**

(fonte: "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale)

1. Gli accessi o le strade di servizio debbono collegarsi alla strada extraurbana principale mediante corsie di accelerazione (più propriamente: di immissione) e di decelerazione dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni. Non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva.
2. Gli accessi o le strade di servizio debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con intersezioni a "T" dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni.
3. Gli accessi diretti alle strade locali extraurbane debbono avere una larghezza minima di 2,50 m ed una larghezza massima di 6,00 m con idonei raccordi circolari al margine della strada; la larghezza può essere aumentata fino a 10,00 m nel caso in cui l'accesso sia aperto anche al transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.).
4. Gli accessi alle strade extraurbane principali e secondarie (accessi coordinati) e gli accessi alle strade locali extraurbane (accessi diretti) per il transito di veicoli pesanti debbono avere caratteristiche geometriche appropriate, da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze.
5. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti, si debbono adottare una larghezza dell'accesso di 6,00 - 10,00 m ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 m. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico.
6. Non è consentita l'apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate ai commi 3 e 5; è vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti aventi lunghezza superiore a 10,00 m privi di accessi definiti.
7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, l'accesso deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 m allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive



impossibilità costruttive o per evitare gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

8. Gli accessi ad insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e ricreativi di grandi dimensioni debbono essere progettati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni in funzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, dell'entità e della composizione del traffico che la percorre, del tipo di insediamento e della sua capienza e dei flussi di traffico veicolare previsti in ingresso ed in uscita.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano sia agli accessi che alle diramazioni; per le diramazioni valgono altresì le norme sulle intersezioni stradali.

ACCESSI ALLE STRADE URBANE. PASSI CARRABILI

Reg. art.46, comma 1 - La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Reg. art.46, comma 2 - Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

Reg. art.46, comma 3 - Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

Reg. art.46, comma 4 - Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare



condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Reg. art.46, comma 5 - È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Reg. art.46, comma 6 - I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.



Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37), del N.C.d.S., rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Reg. (figura II 78). In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e l'installazione del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

- **Caratteristiche geometriche e funzionali degli accessi alle strade urbane**

(fonte: "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale)

1. Le strade di servizio debbono collegarsi alla strada urbana di scorrimento mediante varchi a senso unico aventi una larghezza di 4,50 m e formanti un angolo di deviazione non superiore a 30° con l'asse stradale. Sulle strade di scorrimento non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva.

2. Le strade di servizio debbono collegarsi alla strada urbana di quartiere mediante varchi a senso unico aventi una larghezza di 4,50 m e formanti un angolo di deviazione non superiore a 30° con l'asse stradale: in questo caso, non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva. Nelle strade di quartiere aventi non più di due corsie, gli accessi o le strade di servizio possono collegarsi con intersezioni a "T" dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni.

3. I passi carrabili per l'accesso ad un'area o ad un edificio non aperto al pubblico ed idoneo allo stazionamento di non più di tre autovetture debbono avere una larghezza minima di 2,50 m. Diversamente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 8.a.



4. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede debbono essere raccordati con curve circolari di raggio pari a 5,00 m oppure pari alla larghezza del marciapiede, ove quest'ultima sia minore di 5,00 m.

5. La pavimentazione del marciapiede nel tratto attraversato dal passo carrabile dev'essere eseguita con l'impiego di materiale diverso per tipo e per colore; la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile dev'essere preferibilmente mantenuta.

6. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello o portone a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 m allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata e del marciapiede, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per evitare gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

8. Le infrastrutture destinate specificamente allo stazionamento delle autovetture (parcheggi, autorimesse e autosili) debbono rispettare le seguenti prescrizioni:

8.a. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità non superiore a 15 posti auto debbono avere una larghezza minima di 3,50 m; quelli aventi capacità uguale o superiore a 15 posti auto debbono avere una larghezza minima di 5,00 m, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

8.b. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capacità, occorre prevedere la separazione degli ingressi e delle uscite, con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,50 m. In questo caso, la distanza tra i passi carrabili e le intersezioni dev'essere non inferiore a 30,00 m (dal limite del passo carrabile al limite dell'area d'intersezione); il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato.

8.c. Inoltre, nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capacità, si debbono realizzare adeguate zone di accumulo, così da evitare la sosta dei veicoli in ingresso sulla carreggiata o sul marciapiede.

8.d. I percorsi interni debbono avere una larghezza non inferiore a quella stabilita per il passo carrabile e debbono avere una pendenza longitudinale non superiore al 15% se scoperti ed al 20% se coperti, con idonei raccordi verticali; nei tratti in curva il raggio interno non deve essere inferiore a 5,00 m. In ogni caso deve essere previsto un tratto piano e rettilineo della lunghezza minima di 5,00 m prima del marciapiede.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle infrastrutture per lo stazionamento delle autovetture situate lungo le strade extraurbane.



10. I passi carrabili per il transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.) debbono avere caratteristiche geometriche appropriate, da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze.

11. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti, si debbono adottare una larghezza del passo carrabile di 6,00 - 10,00 m ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 m. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico. In questo caso, la distanza tra i passi carrabili e le intersezioni deve essere non inferiore a 30,00 m (dal limite del passo carrabile al limite dell'area d'intersezione); il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato.

12. Gli accessi ad insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e ricreativi di grandi dimensioni debbono essere progettati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni in funzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, dell'entità e della composizione del traffico che la percorre, del tipo di insediamento e della sua capienza e dei flussi di traffico veicolare previsti in ingresso ed in uscita.

6. PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI (art. 23 CdS e artt. 44-46 Reg.)

CdS art.23, comma 1 - Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

CdS art.23, comma 2 E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

CdS art.23, comma 3 Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari

CdS art.23, comma 4 La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.

CdS art.23, comma 5 Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi



ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 47 Reg.)

DIMENSIONI (art. 48 Reg.)

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (art. 49 Reg.)

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI /MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (art. 50 Reg.)

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA (art. 51 Reg.)

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO/ AREE DI PARCHEGGIO (art. 52 Reg.)

AUTORIZZAZIONI (art. 53 Reg.)

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 54 Reg.)

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE (art. 55 Reg.)

→ Ai sensi dell' **art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**:

E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell' **art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**:

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato



collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

PERTINENZE DELLE STRADE (art. 24 CdS e artt. 60-64 Reg.)

→ Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente e in parte a quanto previsto dalla L.R. n.1 del 21.1.2007, e dalle "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.

In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l'istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:

- a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.100 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.100, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa, (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all'area di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a m.100 dai dossi (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- e) a distanza inferiore a m.100 da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
- f) a distanza inferiore a m.190 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
- g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto;

Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:

lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque raccordo longitudinale" con raggio di curvatura uguale o minore di m.300 costituisce di per se condizioni di limitata visibilità" e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 492/92.

Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano.

Per i "raccordi longitudinali" con:

- a) raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle "condizioni di limitata



visibilità" che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all'interno dell'area compresa tra il "raccordo longitudinale" e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire "condizione di limitata visibilità", devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l'impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i "raccordi longitudinali" con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette "condizioni di limitata visibilità", l'autorizzazione agli accessi all'impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l'accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m.60 per la decelerazione e di azione;

- b) raggio di curvatura minimi compresi fra i m.300 ed i m.100, l'installazione degli impianti consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
- c) raggio di curvatura inferiore od uguale a m.100 gli impianti potranno sorgere a m.100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m.150.

Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste al riguardo dalla L.R 1/2007 e s.mm.ii. che disciplina la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.100 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato).

Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singoli delle strade sono ridotte ad un minimo di m.15.

L'installazione di impianti lungo strade di tipo "B" nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. A fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m.75 e m.60 e larghezza non inferiore a m.3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05.11.2001 n. 5 e s.m.i. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare e le corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singoli della strada, stabilite in m.150.

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo "C" la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell'Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed



accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.

La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione regionale da attestare mediante apposita dichiarazione dell'Ente gestore della strada Comunale competente per territorio.

Lo spartitraffico di separazione della strada dall'area dell'impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1 e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.1.

→ Tale norma non si applica all'insegna di esercizio dell'impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzeria dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell'insegna di esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell'insegna devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 49 c. 4 e dall'art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati. Relativamente all'ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 492/92.

Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Il piazzale dell'impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.3 dal confine stradale come definito dall'art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92.

I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale.

E' inoltre consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di m.3 dal confine



stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada.

È consentita l'installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.3 dal confine stradale e l'oggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali.

6. ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE (art. 25 CdS e artt. 65-68 Reg.)

CdS art.25, comma 1 Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

Reg. art.65, comma 1 - Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

Reg. art.65, comma 2 - Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

Reg. art.65, comma 3 - Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

Reg. art.65, comma 4 - La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ATTRAVERSAMENTI IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE (PRESCRIZIONI TECNICHE) – (art. 66 Reg.)

CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI (PRESCRIZIONI TECNICHE) - (art. 66 Reg.)



→ Qualora l'Ente gestore della strada, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuto a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell'opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.

→ La realizzazione di qualsiasi condotta, anche aerea, che sovrasta una strada, deve essere oggetto di una concessione. La mancanza di tale provvedimento comporta l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 25 CdS, che non necessita ai fini della sua applicazione di una materiale attività di scavo della sede stradale. Spingendo la norma alle estreme conseguenze applicative, diventa sanzionabile anche il comportamento di chi, utilizzando cunicoli e/o pozzetti già esistenti, faccia passare una rete per utenze nel sottosuolo, in nulla attaccando la strada e le sue pertinenze.